

STATUTO

**SCUOLA DELL'INFANZIA
IMPRESA SOCIALE MARTA
DRAGONE S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTA MARIA A VICO CE VIA SAN MARCO 9

Numero REA: CE - 245972

Codice fiscale: 03459550616

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-09-2008 - Statuto completo	2
--	---

22.Set. 2008 13:16

STUDIO AMBRUSCO

Nr.3010 P. 3/12

(quaranta per cento) del capitale sociale, con conferimento in danaro il cui 25% (pari ad Euro 1.000,00 - mille Euro e zero centesimi) è stato versato presso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. Filiale di Santa Maria a Vico (CE) in data 1° agosto 2008, che in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Pertanto il Capitale della presente società in virtù dei predetti conferimenti risulta essere sottoscritto per Euro 10.000,00 (Euro diecimila e zero centesimi) e versato per Euro 7.000,00 (Euro settemila e zero centesimi).

ARTICOLO 3 - AMMINISTRAZIONE

Tra le varie forme di composizione dell'Organo Amministrativo, è scelta la forma dell'Amministratore Unico.

Viene nominato Amministratore Unico fino a dimissioni o a revoca da parte dell'Assemblea, il signor SAVINO ORLANDO, il quale accetta, dichiarando che a suo carico non esiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all' art. 2382 c.c.

ARTICOLO 4 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2008.

ARTICOLO 5 - DELEGA

L'Amministratore Unico signor SAVINO ORLANDO è autorizzato a riscuotere dall'Istituto di Credito depositario la quota di capitale sociale versato, con facoltà di rilasciare quietanza e discarico, con esonero dei funzionari addetti al pagamento da ogni relativa loro responsabilità.

ARTICOLO 6 - SPESE

Le spese del presente Atto e conseguenziali sono a carico della società.

Ai sensi dell'art. 2463, n. 9, c.c., i costituiti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese di costituzione poste a carico della società è di Euro 1.900,00 (mille-novecento e zero centesimi);

PARTE SECONDA

S T A T U T O

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"SCUOLA DELL'INFANZIA IMPRESA SOCIALE MARTA DRAGONE S.R.L."

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

La società si denomina:

"SCUOLA DELL'INFANZIA IMPRESA SOCIALE MARTA DRAGONE S.R.L."

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede in Santa Maria a Vico (CE); essa potrà istituire filiali, succursali, agenzie, sedi secondarie, rappresentanze, uffici su tutto il territorio dello Stato o all'estero, fermo restando il rispetto dell'art. 2437.

ARTICOLO 3 - DURATA

La società è costituita a tempo determinato con scadenza al 31 dicembre 2060. Con possibilità, da parte dell'assemblea, di prorogare la scadenza con apposita delibera da adottarsi almeno sei mesi prima del 31 dicembre 2060.



22.Set. 2008 13:16

STUDIO AMBRUSCO

Nr.3010 P. 4/12

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

La società non ha scopo di lucro e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini con particolari finalità di inserire nell'attività economica svolta dai lavoratori svantaggiati secondo le tipologie ed indicazioni di cui all'art. 2 del D.Lgs 155/2006 ed ha per oggetto:

- a) la gestione di attività didattiche di ogni genere e grado, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 (e successive modifiche o integrazioni) nonché di tutta la vigente normativa in materia, quali: attività della scuola dell'infanzia e 1° Ciclo d'istruzione;
- b) la gestione di asilo nido, doposcuola, servizio di assistenza oltre l'orario scolastico, mensa;
- c) La gestione di attività volte allo sviluppo artistico e culturale quali: corsi di danza, di musica, canto etc., servizi di biblioteca, videoteca, ludoteca e corsi di alfabetizzazione per stranieri e adulti di qualsiasi nazionalità, corsi di recupero istruzione scolastica;
- d) Eseguire servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico, compreso quello rivolto alle fasce deboli;

L'impresa sociale, inoltre, potrà, sempre nel rispetto dello scopo non lucrativo:

- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;
- assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;
- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti in collegi, ordini o albi professionali;
- promuovere e sviluppare l'erogazione di servizi sociali a domanda collettiva con particolare riguardo alle fasce sociali povere, svantaggiate ed emarginate, con particolare riguardo alle categorie di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera f) del regolamento CE n. 2204/2002.

La Società potrà infine avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, sia regionali che nazionali e comunitarie.

ARTICOLO 5 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è

22.Set. 2008 13:16

STUDIO AMBRUSCO

Nr.3010 P. 5/12

quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto.

ARTICOLO 6 - CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (Euro diecimila e zero centesimi).

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

I diritti previsti dal precedente comma potranno essere modificati soltanto con il voto favorevole di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale; è fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell'art.2473 c.c..

In caso di mancata esecuzione dei conferimenti da parte del socio, si applica l'art. 2466 c.c..

ARTICOLO 7 - PRELAZIONE

In caso di trasferimento delle quote, esse dovranno essere offerte in prelazione agli altri soci, che dovranno esercitare il loro diritto entro 30 gg. dall'offerta; nello stesso termine essi potranno eccepire la sproporzione tra il prezzo richiesto e il valore della quota, nel qual caso la prelazione potrà essere esercitata al prezzo fissato dal collegio arbitrale previsto dal successivo articolo 29.

In caso di ottenimento di agevolazioni fiscali, finanziarie e creditizie che prevedano l'obbligo dei soci di avere particolari requisiti soggettivi, il trasferimento della partecipazione potrà essere effettuato soltanto in favore di soggetti che siano in possesso dei requisiti richiesti.

ARTICOLO 8 - NORME DI CUI AL D.LGS 24 MARZO 2005 N.155

L'Impresa sociale:

- a) non potrà distribuire utili;
- b) non potrà distribuire riserve tra i soci, né durante la vita della società, né successivamente al suo scioglimento;
- c) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, il patrimonio ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e comitati.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) quota di capitale che intende sottoscrivere;
- c) I soci si impegnano a redigere appositi regolamenti aziendali ove saranno previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, nonché i diritti dei lavoratori di informazione, consultazione e partecipazione nell'attività d'impresa tenendo presente che per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere a-



22.Set. 2008 13:16

STUDIO AMBRUSCO

Nr.3010 P. 6/12

dottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

d) Il rapporto sociale si fonda sul principio della non discriminazione;

ARTICOLO 9 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale nei casi e con le modalità previste dall'art. 2482 e segg. del Codice Civile.

ARTICOLO 10 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono su tutti gli argomenti che, per legge non siano di competenza di altri organi della società.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., o quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci ~~debbono essere adottate mediante deliberazioni assembleari.~~

Per tutte le decisioni dei soci, ogni socio ha diritto di prendervi parte ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni sono adottate col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del Capitale Sociale.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEE

Le assemblee sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, o ne facciano richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

ARTICOLO 12 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta da altro socio ovvero da un terzo estraneo.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea mediante persona designata con delega scritta.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

La documentazione legittimativa dei soggetti intervenuti al-

22.Set. 2008 13:16

STUDIO AMBRUSCO

Nr.3010 P. 7/12

L'assemblea è conservata dalla società ai sensi dell'art. 2478, n. 2, codice civile.

ARTICOLO 13 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete: all'amministratore unico, ad uno degli amministratori, al presidente del consiglio di amministrazione ed, in caso di assenza od impedimento del presidente, nell'ordine: al vicepresidente, all'amministratore delegato, se nominati o al consigliere più anziano in carica, o, in subordine, di età.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei. Le deliberazioni della assemblea devono risultare dal verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente dell'assemblea lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio.

ARTICOLO 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso da spedirsi con raccomandata al domicilio di ciascun socio, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; la convocazione può avvenire, anche mediante telefax, o altri mezzi elettronici, che comunque assicurino la certezza della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare almeno due giorni prima della data dell'assemblea.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e gli eventuali sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 15 - QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI

L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dal codice civile.

ARTICOLO 16 - SVOLGIMENTO E SISTEMI DI VOTAZIONE

L'assemblea è di regola tenuta presso la sede della società ovvero in altro luogo indicato nella convocazione.

L'assemblea si può svolgere in audio-videoconferenza purché siano rispettate le seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

22.Set. 2008 13:17

STUDIO AMBRUSCO

Nr.3010 P. 8/12

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. Qualora l'assemblea sia tenuta in audio-video conferenza, le votazioni si terranno con appello nominale.

La nomina alle cariche sociali fatta dall'assemblea può avvenire per acclamazione, se nessun socio vi si oppone.

ARTICOLO 17 - RECESSO

Il diritto di recesso compete al socio nei casi previsti espressamente dall'art. 2473 c.c. e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Per le modalità e i termini per l'esercizio del recesso, si applicano le disposizioni dell'art. 2437 bis c.c. e del terzo comma dell'art. 2437 c.c..

I termini e le modalità del rimborso, al socio recedente, della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso, nonché l'ipotesi in cui il diritto non può essere esercitato, sono disciplinati dal medesimo art. 2473 c.c..

ARTICOLO 18 - AMMINISTRAZIONE

La società può essere amministrata: da uno o più amministratori con firme congiunte o disgiunte (secondo quanto previsto di volta in volta dall'assemblea in sede di nomina) da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri; sia la scelta tra i due tipi di amministrazione che la nomina degli amministratori avviene con decisione dei soci adottata ai sensi dell'art.2479 c.c..

I componenti dell'organo amministrativo: a) possono essere scelti anche tra non soci; b) durano in carica, secondo quanto stabilito dalla decisione dei soci all'atto della nomina, sia a tempo indeterminato fino a dimissioni o a revoca, sia per il periodo di volta in volta determinato dalla decisione stessa.

ARTICOLO 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quando la società è amministrata da più persone, queste, salvo il caso di Amministratori con firme congiunte, costituiscono il Consiglio di amministrazione il cui funzionamento è così regolato:

A) Presidenza - L'Assemblea elegge, tra i membri del Consiglio, il Presidente ovvero, qualora la stessa non vi provveda, il Presidente sarà eletto a maggioranza dai membri del Consiglio; può eleggere un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento;

B) Riunioni - Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato.

22-Set. 2008 13:17

STUDIO AMBRUSCO

Nr.3010 P. 9/12

nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica oppure da almeno due sindaci. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno. Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vicepresidente, qualora sia nominato, o in mancanza dal consigliere designato dal Consiglio stesso;

C) Deliberazioni - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dagli intervenuti; Il Consiglio si può svolgere in audio-videoconferenza (ad esclusione delle riunioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.) purché siano rispettate le seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- venga indicato, almeno il giorno precedente a quello fissato per la convocazione, il luogo e le modalità di intervento nell'audio-video conferenza dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

D) Verbalizzazioni - Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su appositi libri tenuti a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio;

E) Le decisioni del Consiglio di amministrazione, escluse quelle di cui all'ultimo comma dell'art. 2475 c.c., possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto;

F) Delega dei poteri - Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni non delegabili ai sensi del codice civile e delle altre leggi vigenti. Le cariche di presidente (o di vicepresidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

22.Set. 2008 13:17

STUDIO AMBRUSCO

Nr.3010 P. 10/12

ARTICOLO 20 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Qualunque sia il sistema di amministrazione l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società ed è ad esso riservato il compimento degli atti di gestione e di tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

In ordine agli atti di straordinaria amministrazione ed in genere per tutti gli atti di valore superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila Euro e zero centesimi) è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea.

In particolar modo si precisa che l'Organo Amministrativo potrà compiere qualsiasi operazione (comprese aperture di conti correnti, prelievi, versamenti, sconti, ecc.) presso Banche, Uffici Finanziari, Enti Pubblici e/o Privati. In relazione a tali ultime operazioni è riconosciuto all'Organo Amministrativo la facoltà di delegare ad altri soggetti, anche non soci scelti dallo stesso organo amministrativo, il potere di agire, anche disgiuntamente da esso Organo Amministrativo, con Banche ed Istituti di Credito in genere.

ARTICOLO 21 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della società compete all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione ovvero agli Amministratori con firme congiunte o disgiunte ed ai membri del consiglio di amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

ARTICOLO 22 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed eventualmente un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria con deliberazione valida fino a modifica. L'assemblea può inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisioni dei soci. Il consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto dei compensi anno per anno fra i suoi membri.

ARTICOLO 23 - COLLEGIO SINDACALE

Quando il capitale raggiunge la cifra prevista dalla legge per l'obbligatorietà della istituzione del Collegio Sindacale, ovvero la società si trovi nelle altre condizioni di legge che comportino detto obbligo, il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, viene nominato con decisione dei soci ed ha i requisiti, i compiti, le funzioni e le attribuzioni previste dalla legge.

ARTICOLO 24 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

22-Set. 2008.13:17

STUDIO AMBRUSCO

Nr.3010 P. 11/12

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvederà, sotto l'osservanza e le disposizioni di legge alla compilazione del bilancio ai sensi dell'art. 2478 bis, primo comma, c.c. e con l'osservanza delle norme da esso richiamate. Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, entro centottanta giorni da tale data, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2364 c.c., ultimo comma. In questi ultimi casi, gli amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione di corredo al bilancio, le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 25 - UTILI

Nei rispetto del D.LGS 24 marzo 2006 n.155 la società non può distribuire utili.

ARTICOLO 26 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed il compenso.

Il liquidatore dovrà tenere conto di quanto previsto al precedente punto c) dell'art. 8.

ARTICOLO 27 - FINANZIAMENTO DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO

I finanziamenti dei soci sono regolati dall'art. 2467 c.c. e dalle altre norme vigenti. I finanziamenti possono essere effettuati in qualsiasi momento, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, sia fruttiferi che infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, può deliberare l'emissione di titoli di debito determinandone di volta in volta l'ammontare, i limiti e le modalità di rimborso, nonché l'eventuale tasso di interesse. Il tutto nel rispetto della normativa vigente ed in particolare dell'art. 2483 c.c.

ARTICOLO 28 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del D.LGS 24 marzo 2006 n.155, della legislazione in materia di istruzione, del codice civile e delle altre leggi in materia.

ARTICOLO 29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presi-

22.Set. 2008 13:17

STUDIO AMBRUSCO

Nr.3010 P. 12/12

dente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
L'arbitro dovrà decidere entro centottanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con caratteri meccanici da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su ventitrè facciate di sei fogli, del quale, omessione quanto allegato per espressa dispensa delle parti, ho dato lettura ai costituiti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono alle sedici e trenta.

Firmato: VINCENZO GUIDA, MARIA CARMINA GUIDA, ORLANDO SAVINO, GIOVANNI AMBRUSCO, GIUSEPPE STELLA (NOTAIO) - Impronta del sigillo.

Copia conforme all'originale scritta su dieci facciate di tre fogli, si rilascia per uso consentito dalla legge.

Arienza, 13 agosto 2008.

